



COMUNE DI PEDAVENA

IMPOSTA DI SOGGIORNO dal 01 aprile 2018. INFORMATIVA per gli OSPITI delle Strutture Ricettive

L'imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Pedavena, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e s.m.i, con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.2017 che ne approva lo specifico Regolamento applicativo e le relative tariffe a decorrere dal 01 aprile 2018.

Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale e si applica per ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture disciplinate dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e s.m.i. e dai successivi decreti attuativi, comprese le locazioni turistiche di cui all'art. 27bis della citata legge regionale, nonché le strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i che offrono alloggio.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Il provvedimento consiliare è pubblicato nel sito del Comune. E' altresì pubblicato nel sito dell'Unione Montana Feltrina, cliccando su "Servizi e Uffici" e quindi su "Turismo".

CHI DEVE PAGARE

E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe residenti del Comune di Pedavena.

Entro il momento della partenza, l'ospite deve versare l'imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia ricevuta.

CHI E' ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, che debbono presentare al gestore della struttura ricettiva la certificazione prevista come di seguito riportato:

Let.	Categoria di esenzione	Certificazione richiesta
A	Iscritti all'anagrafe residenti nel Comune di Pedavena	Nessuna certificazione
B	Minori fino al compimento del 10° anno di età	Nessuna certificazione
C	I malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.	Certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente, e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
D	I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario	Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
E	I volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito di dichiarazione/deliberazione dello stato di emergenza/calamità da parte dagli enti competenti o attivazione delle procedure di protezione civile	Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., con riferimento all'atto dell'Amministrazione che ha definito lo stato di calamità
F	Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti	Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
G	Il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;	Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
H	Gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dell'Unione Montana Feltrina	Autocertificazione del genitore, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
I	Le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore	Autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

QUANTO SI PAGA

Le tariffe dell'imposta per l'anno 2018 sono state determinate con deliberazione consiliare negli importi di seguito indicati, per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di giorni 15 (quindici), effettuato nelle strutture ricettive.

Tariffe dell'Imposta di soggiorno 2018
Applicate a decorrere dal 01.04.2018

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DGR 807/27.05.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio Albergo - Albergo diffuso di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DGR 419/31.03.2015	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
ALLOGGI TURISTICI (Affittacamere, Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country House, Foresterie per turisti)	€ 1,00
CASE PER VACANZE (Case per ferie, Centri di vacanza per ragazzi, Ostelli per la gioventù, Case Religiose di ospitalità, Centri soggiorni studi, Foresterie per turisti)	€ 0.50
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO (Residence, Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate)	€ 1,00
BED & BREAKFAST (Attività ricettiva a conduzione familiare)	€ 1,00
RIFUGI	€ 1.00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DGR 1000/17.06.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
(Campeggi, Villaggi Turistici)	€ 1,00
LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e L.R. n. 45/30.12.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto: - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite)	€ 1,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHE L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Agriturismi	€ 1,00